

A.C. 3210

ORDINI DEL GIORNO

S. 1955. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 24 febbraio 2010

[...]

La Camera,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 5 proroga fino al 31 marzo 2010 la sospensione dell'efficacia delle previsioni in materia di servizi di noleggio con conducente, recate dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009;

il citato comma 1-*quater*, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, ha introdotto pesanti vincoli e restrizioni alle modalità di esercizio dell'attività, limitando l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, introducendo l'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nonché imponendo la compilazione e tenuta di un «foglio di servizio», che dovrebbe, tra l'altro, recare i dati del committente;

tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze in termini di qualità dei servizi disponibili per gli utenti e di salvaguardia dell'occupazione del settore;

come già rilevato nei pareri espressi dalla DC Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) sui disegni di legge di conversione, rispettivamente, del decreto-legge n. 5 del 2009 e del decreto-legge n. 78 del 2009, che hanno sospeso l'efficacia delle disposizioni sopra richiamate dapprima fino al 30 giugno 2009 e, successivamente, fino al

31 dicembre 2009, tali disposizioni presentano altresì notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza;

in data 10 febbraio 2010, nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito per individuare possibili soluzioni condivise alle problematiche poste dalla richiamata normativa, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quelli della Conferenza delle regioni, dell'UN e dell'ANCI, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore taxi e quelli del settore di noleggio di autovetture con conducente;

anche sulla base dei risultati del confronto con le organizzazioni del settore, occorre pervenire ad una revisione della normativa dettata dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, tenendo conto sia dei contenuti del protocollo d'intesa, sia dell'esigenza di rimuovere i gravi ostacoli che, sulla base di tale normativa, verrebbero a determinarsi per lo svolgimento dell'attività di servizio di noleggio con conducente;

la IX Commissione si è ripetutamente espressa sulla questione nel senso di ribadire, in modo chiaro e coerente, tale esigenza e anche in futuro è presumibile, ad avviso del presentatore, che adotterà tutti gli strumenti a proprio disposizione per sollecitare una revisione delle previsioni introdotte in materia di servizio di noleggio con conducente dal citato decreto-legge n. 207 del 2008,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative opportune per pervenire a una revisione della normativa in materia di servizi di noleggio con conducente, introdotta dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, in modo da superare le più gravose restrizioni imposte allo svolgimento di tale attività e, al tempo stesso, impedire tutte le forme di esercizio abusivo dell'attività medesima; la revisione, in particolare, dovrebbe essere volta a:

a) eliminare le limitazioni rispetto all'esercizio dell'attività nel territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;

b) eliminare o circoscrivere l'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto presso la rimessa e l'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

c) ridurre l'aggravio burocratico derivante dalla compilazione e tenuta del foglio di servizio e, in ogni caso, escludere che debbano essere riportati dati che possano pregiudicare la privacy dell'utente del servizio;

ad assumere tutte le iniziative opportune per evitare che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 decorra prima che sia stata adottata la revisione delle stesse nel senso indicato;

al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prolungare oltre il termine del 31 marzo 2010 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

9/3210/44. Valducci, Bocciardo.

[...]

fonte: www.camera.it

<http://web.camera.it/dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/frame.htm>